



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 220

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO:
- PRESSO LA STRUTTURA DI "GARDOLO"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "RONCAFORT".
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PER 7 ANNI: EURO 8.038.254,84 DI CUI EURO 2.100,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA (ONERI FISCALI ESCLUSI).
APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 10.08.2026 ad ore 08:40 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4412/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

atteso che, essendo oggetto di affidamento un servizio pubblico locale, con propria deliberazione n. 111 di data 07.07.2026, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha deliberato, tra l'altro:

1. di approvare la disciplina generale dei due nidi d'infanzia:
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Gardolo"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Roncafort"per come proposta dal Servizio Servizi all'infanzia e istruzione e come riportata in premessa del medesimo atto;
2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa del medesimo atto, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 7 anni educativi;
3. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" che forma parte integrante ed essenziale della suddetta deliberazione;
4. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per due lotti e che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara in particolare alla redazione e approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che del disciplinare di gara;

dato atto che con la deliberazione de qua sono stati definiti i seguenti aspetti:

- disciplina generale dei servizi oggetto del nuovo affidamento, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio, anche con specifico riferimento alla strutturazione del servizio stesso e delle relative forme di flessibilità e possibili opzioni, tenuto conto del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili;
- forma di gestione dei servizi in via indiretta, mediante affidamento a terzi tramite appalto, con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17 L.P. 2/2016, con previsione di due lotti;
- durata del contratto, stabilita in 7 anni, in particolare dal 01.09.2027 al 31.07.2034 (salvo quanto previsto per il nido "Roncafort" che si concluderà il 31.08.2034 in caso di attivazione dell'opzione di nido estivo nel corso dell'ultima annualità);
- quadro normativo di riferimento;
- importo a base di gara e valore massimo stimato per l'appalto dei nidi in argomento per la durata di 7 anni secondo quanto dettagliato nella tabella seguente, che con riferimento al valore considera tutte le componenti, anche quelle opzionali per le quali esso è quantificabile (nido estivo presso il nido "Roncafort" e aumento del quinto dell'importo contrattuale per entrambi i nidi), che vanno a definire il servizio:

	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA IVA INCLUSA
nido di Gardolo	€ 3.003.207,90	€ 3.663.913,63
nido di Roncafort	€ 5.035.046,94	€ 6.142.757,27
TOTALE	€ 8.038.254,84	€ 9.806.670,90

	VALORE DELL'APPALTO COMPRENSIVO DELLE OPZIONI IVA ESCLUSA
nido di Gardolo	€ 3.603.849,48
nido di Roncafort	€ 6.591.334,18
TOTALE	€ 10.195.183,66

tenuto conto che il servizio in oggetto è inserito nella "Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 140.000 euro" di cui al DUP 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 18 dicembre 2025 e s.m.;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

considerato che, come indicato dal competente Servizio Servizi all'infanzia e istruzione nella propria nota di data 24.07.2026 prot. n. 291943 e nella successiva nota di data 03.08.2026 prot. n. 300960, per individuare gli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per i nidi affidati a terzi e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL delle Cooperative sociali, nonché il relativo contratto integrativo territoriale, tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente, considerate le ore minime previste per ciascuna figura (educative, di appoggio, cucina) e tenuto altresì conto dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro di cui all'art. 32, comma 4 della L.P. n. 2/2016, meglio specificato in seguito;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente);
- le spese per l'acquisto di generi alimentari e materiali vari (igienici, didattici, materiale di pulizia e di consumo) e il pagamento delle utenze e delle manutenzioni a carico del gestore del servizio;
- i costi generali (tra cui a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali);
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, imposta di bollo e diritti di segreteria);
- i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
- l'utile d'impresa;
- le condizioni strutturali e organizzative di ciascuno dei due nidi;

dato atto, che sulla base dei medesimi elementi, sono state stimate dal Servizio di merito per ciascuno dei due nidi:

- quota mensile per ogni posto occupato;
- quota oraria per eventuale prolungamento orario dalle 17.30 alle 19.30 per il nido (quota esclusa dall'importo contrattuale);
- per il solo nido "Roncafort", con riferimento all'opzione di nido estivo:
 - quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo pieno (quota non compresa nell'importo contrattuale);
 - quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo parziale al mattino (con fruizione del pasto) e al pomeriggio (senza fruizione del pasto) (quota non compresa nell'importo contrattuale);
 - quota oraria a bambino per l'eventuale posticipo orario fino alle ore 15.00 per il servizio di nido estivo a tempo parziale al mattino (quota non compresa nell'importo contrattuale);

- quota oraria a bambino per l'eventuale anticipo orario dalle ore 12.30 per il servizio di nido estivo a tempo parziale al pomeriggio con fruizione del pasto (quota non compresa nell'importo contrattuale);
- quota oraria per eventuale educatore di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali (quota non compresa nell'importo contrattuale e non soggetta a ribasso);

considerato che, come precisato dal Servizio di merito nella nota di cui sopra, l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto tiene conto:

- delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido offerto;
- della piena e costante copertura del numero dei posti in ciascun nido;
- degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, nel presente affidamento trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) delle Cooperative sociali e del contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che il Servizio di merito ha precisato nelle note sopra citate che il costo della manodopera settennale è pari rispettivamente ad euro 2.402.587,88 per il nido "Gardolo" e ad euro 4.028.125,64 per il nido "Roncafort" e che pertanto entrambi i nidi sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa vigente;

dato atto che il Servizio di merito ha precisato altresì nelle note sopra citate che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies, della Legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

considerato che, al fine di attuare la garanzia di continuità nei posti di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, l'Amministrazione comunale per entrambi i lotti ha richiesto all'appaltatore uscente la compilazione di apposita tabella (cosiddetta "Tabella A") riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione degli appalti in scadenza e che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis della Legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva – nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della "Tabella A";

considerato che, visto quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991: tale esclusione opera sia per il personale educativo, in ragione dei continui contatti col bambino e delle responsabilità sul gruppo, nonché dei requisiti di professionalità previsti dalle norme di settore, sia per il personale ausiliario, che nelle strutture di nido d'infanzia opera con ritmi sostenuti e responsabilità puntuali e stringenti;

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, negli atti di gara deve essere previsto che "il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile";

tenuto conto altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies della Legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 13 gennaio 2026 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2026-2028. Inoltre, con particolare riferimento a questa

procedura, con nota dell'Assessoria competente di data 9 luglio 2026 prot. n. 274670 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni. Con nota del 16 luglio 2026, acquisita al protocollo n. 282885, la sigla sindacale Fisascat-CISL del Trentino ha comunicato di condividere la disciplina generale dell'appalto, senza ravvisare la necessità di richiedere un incontro;

preso atto che, ai sensi dell'art. 36-ter-1, della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni quadro dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato quindi che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera e, vista l'impossibilità di procedere all'adesione ad un'eventuale convenzione APAC (e per come formulato l'art. 36ter-1 di cui sopra, anche ad un'eventuale convenzione CONSIP) si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

considerato che la disciplina nazionale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 36/2023, mentre quella provinciale nella L.P. n. 2/2016 e che, ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.P. n. 2/2016, l'affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000,00 euro) è regolato dall'applicazione delle *"vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE"*;

dato atto che il Servizio competente, nella note citate in apertura, quanto alla procedura per addvenire alla individuazione del contraente, propone il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
- con una procedura aperta è possibile prevedere una durata contrattuale superiore ai 3 anni, che da un lato consente di razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione in termini di tempi e risorse impiegati, e dall'altro, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata più limitata, si prefigge una riduzione del rischio di discontinuità educativa e gestionale, a vantaggio innanzitutto dell'utenza, che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza vista la delicatezza delle relazioni, ma anche per l'Amministrazione, le imprese ed i propri dipendenti, dando una maggior stabilità;

visto che, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023. Tale figura è individuata nella

Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;

atteso che, come indicato nella deliberazione di Consiglio sopra indicata, si è ritenuto di procedere alla strutturazione della procedura in due lotti (rispettivamente lotto 1 nido "Gardolo" e lotto n. 2 nido "Roncafort"), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016. Oltre all'esigenza di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, si evidenzia che il servizio di nido costituisce infatti, ai sensi della normativa provinciale di riferimento ovvero la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., la minima unità autonoma e funzionale, a sua volta suddivisa in singoli lotti individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo servizio deve essere erogato. Ciascuno dei due lotti è costituito da un determinato servizio con relative specificità, forme di flessibilità ed eventuali opzioni ed una data capienza determinata in ragione della singola struttura in cui il servizio è erogato;

considerato al riguardo che i servizi dei singoli nidi di cui sopra presentano caratteristiche analoghe sia dal punto di vista educativo che gestionale – salve le specificità di ognuno dovute alla capienza della singola struttura e alle possibili opzioni – che consentono l'inserimento di tali servizi all'interno di un'unica procedura di gara articolata in due lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m., in quanto la peculiare tipologia del servizio in gara, qual è il servizio di nido, non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato. Dello stesso fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

atteso che il Servizio di merito propone che agli operatori economici partecipanti sarà data la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto o per entrambi i lotti e che non è previsto un limite al numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente;

dato atto che, in conformità all'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la documentazione di gara deve essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

- al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19.02.2021) e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021);
- al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 10 marzo 2020 contenente "Criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari";

atteso che, come indicato nella deliberazione di Consiglio di cui sopra, rispetto al criterio di aggiudicazione, si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si utilizza quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (considerato che peraltro si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera) secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

rilevato che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.3 allo stesso, la procedura aperta, ove si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si conclude nel termine massimo di 9 mesi;

considerato che, come precisa il Servizio di merito nelle note sopra citate, i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri riguardano servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale),

ovvero attengono alle caratteristiche di servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

rilevato che i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente di data 10 marzo 2020 contenente "Criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari". A tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di uno specifico punteggio premiante per i subelementi E.1, lettere a), b) e c), qualora venga offerta una percentuale di prodotti biologici superiore a quella prevista dai CAM, nonché, per il subelemento E.1, lettera d), qualora venga offerta una percentuale di prodotti ittici provenienti da pesca sostenibile;

considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica. La suddivisione dei punti per la componente tecnica è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

visto che, a cura del Servizio competente, è stato predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale per ciascuno dei due lotti sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

tenuto conto che il Servizio competente ha precisato nelle note sopra citate che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica si ritiene di fare ricorso solo parzialmente a criteri di natura tabellare, essendo necessaria innanzitutto una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica e che, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, per entrambi i lotti in questione la suddivisione proposta degli 85 punti dell'offerta tecnica è effettuata tra 5 diverse parti (A,B,C,D,E) complessivamente omogenee tra i due lotti, salvo le differenziazioni che sono di seguito evidenziate. I vari subelementi delle offerte tecniche, pur mantenendo la stessa strutturazione, richiedono la trattazione di aspetti, ove possibile, diversificati a seconda del singolo lotto, allo scopo di differenziare le proposte progettuali e di valorizzare aspetti specifici della gestione del servizio sia dal lato educativo che gestionale;

considerato che ai fini della valutazione tecnica delle offerte verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto in particolare che, sulla base di quanto precisato dal Servizio di merito nelle proprie note di cui sopra:

- la prima parte (blocco A) è strutturata in maniera analoga per entrambi i lotti, contenendo elementi di valutazione fondamentali (organizzazione dei gruppi e progettazione della giornata educativa). In questa parte vengono richieste proposte inerenti sia a specifici aspetti teorici, ma anche operativi, con riguardo alle modalità pedagogico-organizzative da mettere in atto nella composizione dei gruppi dei bambini (10 punti) e nella proposta di organizzazione di una giornata educativa (10 punti) per un totale di 20 punti;
- la seconda parte (blocco B), che assegna un totale di 24 punti, prevede un subelemento uguale per entrambi i lotti – seppure con specificità riferite alla fascia di età del gruppo dei bambini – relativo ad una Proposta di progettazione educativa per un gruppo di bambini. Presenta poi altri aspetti educativi relativi al servizio. Saranno valutate: per il lotto n. 1 proposte di progettazione educativa del momento di cura del sonno e proposte di progettazione per promuovere reti di supporto tra le famiglie del nido, con particolare riguardo alle famiglie in situazione di svantaggio socio-culturale, e per il lotto n. 2 proposte di

progettazione educativa per l'accoglienza e proposte di progettazione per la promozione della continuità tra nido e scuola dell'infanzia;

il Servizio di merito precisa al riguardo che la riserva di una così consistente quota di punteggio (44 punti su 85) a favore degli aspetti educativi (parti A e B) discende dal fatto che tali elementi costituiscono il fulcro della progettazione educativa di un servizio di nido: per ciascuno dei due lotti si tratta di aspetti sostanziali legati all'operatività e alle scelte educative concrete che il soggetto gestore si impegna a realizzare e che l'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto, verifica costantemente attraverso un monitoraggio continuo dei processi di erogazione del servizio in coerenza, tra l'altro, con il Progetto pedagogico del Comune di Trento, al fine di accertare l'effettiva qualità del servizio erogato;

- la terza parte (blocco C), che assegna un totale di 12 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario), ponendo l'attenzione all'articolazione dell'orario settimanale del personale impiegato in ciascuna struttura;
- la quarta parte (blocco D), che assegna un totale di 15 punti prevede la valutazione di ulteriori aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario) con particolare riferimento alla sostituzione ed alla gestione delle assenze del personale ed alla formazione prevista per il personale per ciascun anno educativo, ulteriore rispetto alle ore di formazione obbligatoria previste dalla Provincia autonoma di Trento ed alle ore di formazione obbligatoria per legge;
- la quinta parte (blocco E), che assegna un totale di 14 punti, riguarda la percentuale di peso dei prodotti di provenienza biologica sul totale del peso dei prodotti acquistati per la preparazione dei pasti. Tale parte, inoltre, riporta l'attribuzione di punteggio in caso di:
 - possesso di certificazione UNI 11034 per i servizi all'infanzia volto alla tutela e alla sicurezza dei minori
 - possesso di certificazione in materia di conciliazione famiglia/lavoro o dimostrazione di aver attuato un'organizzazione delle risorse umane intesa a realizzare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti
 - possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri.

In tale blocco è, altresì, premiata la sinteticità ed esaustività nella redazione dell'offerta tecnica;

tenuto conto altresì che con riferimento all'art. 57, comma 2bis del Codice dei contratti ed al relativo Allegato II.3 inerenti a ulteriori misure premiali relative a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, il Servizio di merito ritiene che tali clausole in parte trovino già puntuale e compiuta attuazione all'interno degli atti di gara ed in particolare nel Capitolato speciale – parte amministrativa (es. art. 21 in tema di obblighi di assunzione-incremento occupazionale giovanile e di genere) e che in altri casi non siano attuabili (es. mancata previsione di lavoratori svantaggiati nell'esecuzione del servizio). Ulteriori previsioni di clausole di questo genere anche quali criteri premiali potrebbero condizionare eccessivamente lo svolgimento del servizio e risultare quindi non compatibili con la tipologia di prestazioni richieste;

visto che, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, il Servizio competente ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli subelementi dell'offerta tecnica, (al netto di quelli tabellari per cui si applica il punteggio secondo quanto sarà specificatamente indicato nel citato elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta") si procederà come segue: per i subelementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni subelemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun subelemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per il subelemento considerato;

tenuto conto che, come propone il Servizio competente, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del

punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

considerato che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo; infatti la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

atteso che, come previsto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", tutte le disposizioni del Capitolato speciale – parte amministrativa, del Capitolato tecnico e di tutti gli atti di gara costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara, si ritiene di prevedere l'esclusione del concorrente dalla gara anche nel caso in cui consegua per l'offerta tecnica un punteggio inferiore alla soglia minima di n. 35 punti su 85 (cosiddetta "soglia di sbarramento"). Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione. Il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio come quello di nido. Infatti per le sue caratteristiche di complessità e delicatezza data la particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali, l'Amministrazione comunale ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi e indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio quale quello definito;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il Servizio di merito ritiene che il punteggio vada individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare cosiddetta "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Tenuto conto della tipologia del servizio e della necessità di mitigare la premialità dei ribassi eccessivi in funzione dell'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi si ritiene che il valore dell'esponente " α " debba essere pari a 0,3;

tenuto conto che, ai fini della determinazione circa l'anomalia dell'offerta, sono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, sulla base di elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (costi della manodopera ed oneri aziendali): per la valutazione dell'anomalia si intende utilizzare il seguente criterio: laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale criterio permette di considerare nell'insieme sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica che quello attribuito all'offerta economica e, solo nel caso in cui entrambi gli elementi superino la soglia dei quattro quinti del punteggio, l'offerta sia considerata anomala, fermo restando che il Servizio si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;

preso atto che il Servizio di merito propone, per le motivazioni che saranno indicate nella successiva determinazione dirigenziale, che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, il subappalto possa essere ammesso limitatamente alle prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali e il confezionamento dei pasti, fermo restando che le prestazioni che possono essere subappaltate non possono a loro

volta essere oggetto di ulteriore subappalto;

verificato che il competente Servizio precisa che, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, considerato che l'esecuzione del servizio avviene all'interno di luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e che, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, sussistono rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, sono previsti i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali quantificati specificamente nell'importo a base di gara e non soggetti a ribasso;

considerato che il competente Servizio ha elaborato i documenti "Capitolato speciale parte amministrativa" e "Capitolato tecnico" che, unitamente alla relazione generale illustrativa e al documento di stima economica, costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e gli operatori economici che si aggiudicheranno i contratti e che tale documentazione sarà approvata con successiva determinazione dirigenziale;

atteso che il competente Servizio propone infine, nelle proprie note sopra citate, che siano inserite negli atti di gara le seguenti clausole:

- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;
- la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara, oltre che nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;
- non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della Direttiva 2014/24/UE;
- a norma dell'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto pertanto di aderire alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione per come sopra indicate, perché consentono di premiare le offerte che meglio ineriscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia adottato dal Consiglio comunale in data 28.6.2007 con deliberazione n. 70, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 22.11.2016 n. 132;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07.07.2026;
- la note del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione di data 24.07.2026 prot. n. 291943 e di data 03.08.2026 prot. n. 300960;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di nido d'infanzia per i seguenti lotti:
 - lotto 1: servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “Gardolo”
 - lotto 2: servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura “Roncafort”aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia ed istruzione si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto dei due lotti in oggetto;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale - parte amministrativa e del Capitolato tecnico, della relazione generale illustrativa, del documento di

stima economica, dei Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).